SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 854)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 luglio 1977

(V. *Stampato n.* **1625**)

presentato dal Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(FORLANI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(OSSOLA)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 luglio 1977

Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1977, n. 375, concernente conferimento di fondi al Mediocredito centrale

---

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 8 luglio 1977, n. 375, concernente conferimento di fondi al Mediocredito centrale.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

Decreto-legge 8 luglio 1977, n. 375, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 187 dell'11 luglio 1977.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di fornire al Mediocredito centrale i fondi necessari per assicurare la continuità degli interventi nel settore del credito all'esportazione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il bilancio e la programmazione economica e per il commercio con l'estero;

DECRETA:

Art. 1.

Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per credito a medio termine (Mediocredito centrale) è aumentato di lire 300 miliardi.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1977, di lire 80 miliardi per l'anno 1978 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1979 e 1980.

Art. 2.

Il fondo contributi, di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 200 miliardi, da destinare alla corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento all'esportazione a pagamento differito previsti dalle leggi vigenti, effettuate dagli istituti ed aziende di credito ammessi ad operare con lo stesso Mediocredito centrale.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1977, di lire 40 miliardi per l'anno 1978 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1979, 1980 e 1981.

Art. 3.

All'onere complessivo di lire 500 miliardi derivanti dal presente decreto, si provvede con il ricavo netto di operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare nei limiti stabiliti per ciascuno degli anni considerati dai precedenti articoli 1 e 2, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere

pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati in deroga anche a disposizioni di legge o di statuti, oppure di emissione di buoni pluriennali del Tesoro, oppure di certificati speciali di credito. Si applicano le disposizioni di cu all'articolo 3, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 403.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese ed alla eventuale rata capitale per le operazioni finanziarie per gli anni 1977 e 1978 si farà fronte con una maggiorazione della relativa emissione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, per gli anni finanziari di competenza, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — FORLANI — MORLINO — OSSOLA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO